



TRIBUNALE DI SALERNO

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. A.M. D'Antonio all'udienza del 3 dicembre 2019 ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1356/2019 reg.gen.sez.lavoro, e vertente

TRA

Meccia Vincenza n. il 22.1.1966 , rappr. e dif. dall'avv. Donato Menza e con lo
stesso elettivamente domiciliata in San Gregorio Magno alla via E. Berlinguer n.
10, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo

Ricorrente

E

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del suo Presidente ,legale
rapp.te pro tempore , elettivamente domiciliato in Salerno al C.so Garibaldi n. 38



presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale INPS in uno al suo procuratore , avv.
Francesco Bove , che lo rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti

Resistente

Avente ad oggetto: recupero indebito

Conclusioni rassegnate alla presenta udienza: Sono presenti i procuratori delle parti
i quali discutono la causa riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti

Breve esposizione dei motivi di fatto e di diritto

Con ricorso depositato in data 13 febbraio 2019 la ricorrente in epigrafe
esponeva di aver esercitato attività di bracciante agricolo nell'anno 2009 alle
dipendenze dell'azienda agricola “ Geo Italia s.r.l. “; che l'INPS disconosceva il
predetto rapporto agricolo con provvedimento che veniva impugnato dinanzi al
Giudice del lavoro; che nonostante il predetto giudizio si concludesse con un
riconoscimento del rapporto di lavoro agricolo per l'anno 2009 , consacrato nella
sentenza n.2511/2014 , l'INPS chiedeva la restituzione della disoccupazione
agricola corrisposta per l'anno 2009 ; tanto premesso , la ricorrente adiva il
Tribunale di Salerno , in funzione di giudice del lavoro chiedendo che fosse
dichiarata la illegittimità della richiesta di restituzione con rivalsa delle spese di
lite.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio , si costituiva l'INPS chiedendo che
fosse dichiarata cessata la materia del contendere avendo esso Istituto provveduto
ad abbandonare l'indebito per relativa insussistenza prima ancora della notifica del
ricorso .

All'udienza del 3 dicembre 2019 , sulla base della documentazione prodotta , il
giudice decideva come da sentenza con motivazione contestuale di cui ha dato
lettura .

Aderendo alla richiesta avanzata dall'INPS , va dichiarata cessata la materia del
contendere .



La cessazione della materia del contendere, infatti, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.

Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniquale volta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.

E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).

Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav. 7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav. 6.4.83 n. 24069).

Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.

In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa; la successione di leggi; lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento; la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale; la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla



base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).

La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).

Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:

- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile *ab origine* per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).

La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).



Nella specie , dunque , poiché l'INPS ha abbandonato l'indebito oggetto di impugnazione, va senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere e , per quanto riguarda le spese , ne va disposta la integrale compensazione tra le parti .

Va chiarito , al riguardo , che tale pronuncia viene resa in maniera conforme alle conclusioni rassegnate dall'INPS nonostante si profilasse addirittura la possibilità di una condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite .

Se è vero , infatti , che il provvedimento di abbandono dell'indebito è intervenuto dopo il deposito del ricorso , esso ha comunque anticipato la notifica del ricorso stesso , sicché la successiva instaurazione del contraddittorio rappresenta certamente un abuso del processo .

Anche recentemente la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che **l'abuso del processo contrasta con l'inderogabile dovere di solidarietà sociale**, che osta all'esercizio di un diritto con modalità tali da arrecare un danno ad altri soggetti, che non sia l'inevitabile conseguenza di un interesse degno di tutela dell'agente, danno che nella fattispecie graverebbe sullo Stato debitore, a causa dell'aumento degli oneri processuali, ma contrasta altresì soprattutto con il principio costituzionalizzato del giusto processo, inteso come processo di ragionevole durata, posto che **la proliferazione oggettivamente non necessaria dei procedimenti incide negativamente sull'organizzazione giudiziaria** a causa dell'inflazione dell'attività, con il conseguente generale allungamento dei tempi processuali (Cass.8381/2015).

Sul punto, è intervenuta anche una nota pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. IV – 2.3.2012 – n.1029) che ha sancito che ***“Il divieto di abuso del diritto diviene anche divieto di abuso del processo, inteso quale esercizio improprio, sul piano funzionale e modale, del potere discrezionale della parte di scegliere le più convenienti strategie di difesa”***.

Ed è proprio quest'ultima l'ipotesi per cui è causa, in cui la ricorrente ha fatto un uso improprio del potere discrezionale nella scelta tra le strategie di difesa più convenienti, decidendo di ricorrere in giudizio, in maniera tale da intasare il tribunale adito per una questione risolvibile in maniera assolutamente semplice.



Nella specie , infatti , la ricorrente non ha proposto alcuna istanza in via amministrativa per ottenere l'abbandono dell'indebito impedendo in tal all'amministrazione di annullare in via di autotutela l'atto prima della instaurazione del giudizio. .

E' opportuno precisare che, alla luce del principio enunciato nell'art. 100 cod. proc. civ., l'interesse ad agire è quello rivolto al conseguimento di una apprezzabile utilità giuridica (cfr. Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 2022 del 22/02/2000), non senza sottacere che, secondo la recente evoluzione giurisprudenziale, tale requisito va correlato ad un utilizzo appropriato e non abusivo dello strumento processuale sulla base delle considerazioni, tra l'altro, che *“il numero delle azioni giudiziarie non può non influire, stante la limitatezza delle risorse disponibili, sulla durata ragionevole dei giudizi, che è bene protetto dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 della CEDU”* e che, riaffermata la vigenza anche sotto tale profilo degli obblighi di correttezza e buona fede, va escluso *“che possa ritenersi <<giusto>> il processo che costituisca esercizio dell'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, che segna il limite, oltretutto la ragione dell'attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi, mentre l'effetto inflattivo che deriverebbe dalla moltiplicazione di giudizi si pone in contrasto con la <<ragionevole durata del processo>>, per l'evidente antinomia che esiste tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della correlativa durata”* (così, da ultimo, in motivazione, Cass., sez. III Civ. , Sentenza n. 4228 del 3.3.2015).

Con la conseguenza che **non può ritenersi degno di tutela giuridica un interesse della parte ad instaurare o proseguire un giudizio per ottenere utilità per le quali l'utilizzo dello strumento processuale è eccessivo (potendo correttamente ed in buona fede la parte comportarsi altrimenti) o addirittura del tutto superfluo.**

P.Q.M.

- 1.dichiara cessata la materia del contendere ;
2. compensa per intero tra le parti le spese del giudizio .

Salerno 3 dicembre 2019



Il Giudice

A.M.D'Antonio

